

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PMI EDILI ED AFFINI DEL VENETO

In data 3 febbraio 2022 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, con la presenza del Presidente Roberto Boschetto, del Presidente della Categoria dell'Edilizia Giovanni Lovato, dal funzionario della Federazione dell'Edilizia, Gianluca Bassiato e dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola e dal funzionario Flavio Scagnetti;

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEAL-UIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Orrù

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Premesso che:

Il settore edile sta attraversando una fase di profonda trasformazione dettata dalla necessità di soddisfare le esigenze del mercato orientate verso un recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare le prestazioni energetiche contenendo i consumi.

Tale spinta è sostenuta dai provvedimenti governativi che prevedono incentivi fiscali finalizzati all'ammodernamento e recupero degli edifici energivori, favorendo una loro riqualificazione.

Le imprese del settore si stanno quindi confrontando con la necessità di dover proporre soluzioni adeguate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, fornendo una consulenza sia in chiave tecnico costruttiva che in ambito normativo e fiscale.

Ciò comporta la necessità di adeguare sia la struttura produttiva che organizzativa aziendale favorendo sia investimenti infrastrutturali in attrezzature che di inserimento di nuove figure professionali, oltre che di qualificazione delle competenze già presenti all'interno delle imprese.



In tale scenario complesso si innestano gli effetti dovuti alla pandemia da Covid-19 che ha comportato nella fase più acuta un blocco quasi totale delle attività mettendo di fatto a rischio la sopravvivenza di molte imprese del settore.

Anche in questo caso le imprese hanno dovuto confrontarsi con l'esigenza di poter garantire la prosecuzione in sicurezza delle proprie attività, individuando procedure e protocolli adeguati ad individuare opportune soluzioni per consentire la ripresa lavorativa.

L'impatto della pandemia continua ad incidere in maniera considerevole sulla capacità produttiva ed organizzativa delle imprese, rendendo particolarmente complessa ed incerta la fase di programmazione degli interventi e degli investimenti in chiave di crescita e consolidamento aziendale

Considerato:

che il settore edile artigiano veneto rappresenta uno dei comparti di maggior rilievo, non solo in termini numerici, per l'intera economia regionale e assicura l'attivazione di un indotto rilevante in grado di trainare la crescita di numerose imprese artigiane che operano all'interno della filiera;

la volontà delle parti sociali di consentire al comparto edile veneto di poter beneficiare di adeguati strumenti normativi e contrattuali al fine di favorire la crescita e qualificazione dell'intero settore;

che successivamente all'approvazione dei precedenti CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed Affini del Veneto, sono entrate in vigore nuove previsioni normative a regolamentare il settore e sono stati sottoscritti ulteriori accordi dalle parti datoriali e sindacali, rendendo necessario provvedere ad un intervento di adeguamento di quanto previsto dai suddetti CCRL, al fine di rendere uniformi ed aggiornate le norme della contrattazione regionale veneta con quanto previsto alle nuove disposizioni;

la volontà delle parti di effettuare un'azione volta ad efficientare l'attività di gestione da parte di Edilcassa Veneto delle prestazioni in favore di imprese e lavoratori, valorizzando quanto previsto dalla contrattazione regionale

le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, salvo diverse decorrenze e scadenze per i singoli istituti indicate nell'articolato che segue e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.



PARTE NORMATIVA
PARTE OPERAI E APPRENDISTI OPERAI

Art. 2 - REGOLAMENTO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (APE)

All'Anzianità Professionale Edile regolamentata nei precedenti accordi regionali veneti si apportano i seguenti aggiornamenti e precisazioni:

- 1) Ore utili al raggiungimento del requisito (2100 nel biennio)
Oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, e alle specifiche ore di assenza dettagliate nella contrattazione regionale, EDILCASSA registrerà a favore di ciascun operaio anche le ore di Assenze per donazione di sangue e midollo.
- 2) le erogazioni sono previste per i livelli retributivi dal 5° al 1°
- 3) Per gli apprendisti si fa riferimento alla paga ad essi spettante a norma del CCNL

In caso di abbandono definitivo del settore o in caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro si fa riferimento alle disposizioni dei CCRL vigenti e del CCNL

Art. 3 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (OPERAI E APP. OPERAI)

Per gli obblighi di comunicazione e il periodo di comporto si fa riferimento alla regolamentazione del CCNL

Coefficienti per malattie


Si precisa che i coefficienti determinati nella vigente contrattazione veneta trovano applicazione per gli operai e, apprendisti operai, non in prova - nei limiti di conservazione del posto di lavoro - con le seguenti specifiche:

- a) Durante la carenza , in base alla durata della malattia
- b) Dal 4° al 180° giorno , per le sole giornate indennizzate INPS
- c) Dal 181 ° a max 365° giorno , per le sole giornate NON indennizzate INPS

Quanto previsto al punto c) si applica anche in caso di malattia a cavaliere (che si trascina nell'anno successivo)

coefficienti per MALATTIA riconosciuta come TBC

- a) dal 1° al 20° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 2.6226
apprendisti operai = 2.7903



b) dal 21° al 180° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 1.0531
apprendisti operai = 1.2766

c) dal 181° in poi (giornate NON indennizzate INPS)
operai e apprendisti operai = 4.8

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio:

- per sei giorni la settimana escluse le festività per i giorni indennizzati INPS
- per 5 giorni alla settimana per i giorni non indennizzati INPS escluse le festività
- per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS

In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.

Art. 4 - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE (OPERAI e APP. OPERAI)

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento al CCNL.

In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovrà erogare all'operaio e all'apprendista, una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL, che gli consenta di percepire una retribuzione non inferiore al 100% della retribuzione netta a partire dal 1° giorno successivo all'infortunio o dall'inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.

Sono confermati i coefficienti stabiliti dalla vigente contrattazione veneta.

In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.

Art. 5 - TRATTAMENTO IN CASO DI congedo per maternita'/paternita' di cui all'art. 22 primo comma D.LGS 151/201 (maternità obbligatoria) (OPERAI E APP. OPERAI)

Si conferma la regolamentazione della contrattazione regionale vigente con le seguenti modifiche:

La durata dell'integrazione (di cui all'accordo 25/5/2005 e succ 28/3/2007) è estesa all'intero periodo di congedo di maternità.

Il coefficiente per gli operai di cui all'accordo regionale del 25/5/2005 è modificato in 0,8730 (per apprendisti rimane quello stabilito dall'accordo 28/3/2007 pari a 1,1029).

Art. 6 - FESTIVITA'

Alla regolamentazione delle festività di cui alla contrattazione regionale Veneta, si apportano i seguenti aggiornamenti ed integrazioni:



- L'elenco delle festività regolamentate dalla contrattazione regionale è aggiornato con l'inclusione del 2 giugno (festa della Repubblica)
- Per tali festività il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore (o minor orario in caso di part time)
- Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
- Il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Art. 7 – FERIE e RIPOSI

In merito alla maturazione e ai periodi di godimento delle ferie, si conferma la regolamentazione di cui ai CCRL Veneti in vigore.

Per la malattia intervenuta durante il periodo di ferie e per la regolamentazione dei lavoratori migranti si rimanda alle disposizioni del CCNL.

Per la maturazione dei riposi compensativi si conferma la regolamentazione dei CCRL Veneti vigenti che prevede la maturazione in dodicesimi con riferimento all'anno solare inteso come periodo che va dal 1/1 al 31/12.

I permessi non utilizzati entro il 30/6 dell'anno successivo alla maturazione saranno monetizzati. Sono fatti salvi eventuali termini successivi al 30/6 per il godimento degli stessi se concordati tra ditta e dipendenti.

Art. 8 - CONTRIBUTIONI EDILCASSA VENETO

La contribuzione è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate e alle festività dichiarate.

Sono escluse le festività cadenti in periodi indennizzati e risultanti a carico INPS/INAIL che saranno denunciate come tali (es: infortunio/cigo/maternità).

La percentuale di contribuzione a Edilcassa Veneto non va computata per le indennità previste per:

- i lavori in alta montagna previsti dall'art. 19 del ccrl 16/2/1999
- I lavori speciali disagiati previsti dall'art. 20 del ccrl 16/2/1999
- I lavori in galleria e la costruzione di linee elettriche e telefoniche previste dall'art. 21 del ccrl 16/2/1999 per Belluno

Art. 9 – GRATIFICA NATALIZIA

Si conferma la normativa di cui ai CCRL Veneti vigenti con la seguente precisazione:

sono escluse dall'assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita.

PARTE IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI

Art. 10 - CONTRIBUTUZIONI e ACCANTONAMENTO TREDICESIMA

La retribuzione ordinaria mensile per il calcolo della contribuzione dovuta ad EDILCASSA e dell'accantonamento per tredicesima è costituita dagli elementi da 1 a 12 dell'art. 48 del CCNL 23/07/2008 (con esclusione dell'indennità per festività coincidente e straordinari o altri elementi aggiuntivi alla retribuzione mensile) applicata nel modo seguente:

a) Contribuzione:

la contribuzione ad EDILCASSA VENETO per impiegati e apprendisti impiegati viene calcolata con riferimento alle sole giornate/ore ordinarie effettivamente lavorate e alle festività infrasettimanali o cadenti di domenica

b) Accantonamento (tredicesima)

Il rateo di tredicesima matura esclusivamente nel mese in cui ci sono giornate lavorate ovvero assenze retribuite superiori a 15 gg di calendario (per assenze retribuite si intende sia quelle in misura piena (esempio ferie e permessi individuali e sindacali etc.) che quelle in misura parziale (quali ad esempio, malattia, integrazione infortunio etc.)

In caso di maturazione del rateo, l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale dell'8,33% sull'imponibile che il lavoratore avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese.

Durante il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1 comma DLgs 151/2001 l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale del 8.33% sulla retribuzione imponibile lorda che l'impiegato avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese

Art. 11 – FERIE/PERMESSI/RIPOSI

Per la maturazione delle ferie, i criteri di fruizione, richiami in servizio, lavoratori migranti si rinvia alle disposizioni del CCNL.

L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno dei permessi individuali retribuiti con gli stessi criteri di maturazione e fruizione previste per gli operai.

Per gli impiegati, i giorni di ferie e le ore di permessi, non comportano il versamento della contribuzione in Edilcassa Veneto.

Ai fini della maturazione del rateo per tredicesima (+/- 15 giorni di calendario) da accantonare in Edilcassa Veneto, viene tenuto conto dei giorni delle assenze per ferie e permessi.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: 1. A signature that appears to be 'M. A.'. 2. A signature that appears to be 'M. A.'. 3. A signature that appears to be 'K.'. 4. A signature that appears to be 'Z. R.'. 5. A signature that appears to be 'M. S.'. Below the fourth signature, there is a circular stamp containing the letters 'M. C.'.

PARTE COMUNE

ART. 12 – PARI OPPORTUNITÀ

Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di monitoraggio finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.

In tale logica, le Parti – avvalendosi dell'osservatorio costituito all'interno di Edilcassa Veneto – si impegnano ad effettuare attività di analisi e a proporre iniziative per rimuovere la disparità uomo/donna nel settore edile.



In particolare, l'Osservatorio di Edilcassa avrà il compito di:

- a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore edile artigiano in Veneto in termini quantitativi, qualitativi e retributivi;
- b) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali del settore;
- c) studiare soluzioni tendenti a superare divisioni professionali promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale e interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- d) promuovere iniziative di azioni positive utili a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi del "Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna";
- e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.

ART. 13 - CONTRIBUZIONE EDILCASSA VENETO

Al fine di efficientare la gestione delle risorse a disposizione di Edilcassa Veneto per l'erogazione di prestazioni in favore di imprese e lavoratori e considerando la necessità di assicurare un equilibrio gestionale tra il volume delle entrate e delle uscite da destinare a tali interventi, le parti con riferimento all'attuale voce di contribuzione relativa alla quota prestazioni pari al 6,15%, concordano quanto segue:

- Di provvedere alla ripartizione dell'attuale quota prestazioni come segue:
 - o 3,85% da destinare all'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (APE)



- 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni in favore dei lavoratori
- 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni in favore delle imprese
- Tale suddivisione prevede la creazione di fondi distinti che saranno alimentati con risorse dedicate derivanti dalle percentuali sopra indicate e provvederanno ad erogare le prestazioni utilizzando le risorse presenti in ciascun fondo fino ad esaurimento delle stesse
- Con riferimento alle giacenze esistenti alla data del presente accordo relative all'attuale fondo destinato alle prestazioni, le risorse vengono suddivise equamente in parti uguali tra i tre nuovi fondi
- La contabilizzazione delle quote sopra indicate entra in vigore a partire dall'anno edile 2021/2022.
- Le imprese continueranno a versare l'attuale quota mensile oggetto di ripartizione come sopra indicato, e sarà cura di Edilcassa Veneto di provvedere alla successiva ripartizione nei tre distinti fondi come sopra individuati.

PRESTAZIONI EDILCASSA

Art. 14 A – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Il servizio "Sostegno alle imprese edili" attivo in Edilcassa Veneto prevede un contributo alle imprese che abbiano attivato mutui per "consolidare passività", "ristrutturare impianti debitori" e per "esigenze di liquidità".

Considerando l'andamento della prestazione che sta riscontrando un limitato interesse ed utilizzo da parte delle imprese e valutando l'attuale contesto del settore edile, che richiede la necessità da parte delle imprese di attuare investimenti al fine di mantenere elevata la produttività e competitività aziendale, le parti concordano di provvedere alla modifica della prestazione al fine di prevedere un sostegno alle imprese che intendano attuare investimenti per l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati allo svolgimento della propria attività, prevedendo una premialità per le imprese che acquistino attrezzature o infrastrutture allo scopo di incrementare i livelli di sicurezza all'interno dell'impresa e del cantiere.

Il servizio prevede un contributo alle aziende artigiane edili aderenti ad Edilcassa Veneto che effettuino un investimento nell'anno edile di competenza 2021/2022 (spese ammissibili a partire dal 01/10/2021). L'investimento deve riguardare attrezzature, macchinari di lavoro compresi i mezzi d'opera connessi all'attività dell'azienda, attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere.

L'investimento può essere attuato attraverso:

- Mutuo chirografario
- Artigiancassa
- Mediocredito
- Sabatini/Tremonti
- Leasing
- Mutuo fondiario o ipotecario

– Autofinanziamento

Dalle fatture, dei contratti e/o finanziamenti si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto.

E' escluso il contributo per l'acquisto di:

- beni usati,
- beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
- beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.) per uso promiscuo o privato.
- Hardware quali PC, smartphone, tablet, server, etc.

Ogni azienda potrà ricevere massimo un contributo per anno di competenza (fa fede la data della stipula finanziamento o la data fattura in caso autofinanziamento).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di iva.

Il contributo sull'investimento effettuato è pari al 5% (IVA esclusa), fino a un massimo annuo erogabile di € 1.000,00 per azienda.

In caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale il contributo sull'investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di € 1.750,00 per azienda.

Il contributo minimo è pari a 100,00 €

Edilcassa Veneto provvederà all'erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative all'attuale servizio "Sostegno alle imprese edili".

ART. 14 B – INCENTIVO NUOVA OCCUPAZIONE

Le parti ritengono strategico favorire l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro del settore edile artigiano e PMI del Veneto a tal fine viene istituito a beneficio di tutte le imprese in regola con i versamenti Edilcassa Veneto un apposito bonus assuntivo del valore di € 300,00 per ogni assunzione in apprendistato professionalizzante di operai e/o impiegati avvenuta durante l'anno 2022. Le parti si incontreranno entro l'anno 2022 per una valutazione sulla sostenibilità e rinnovo della prestazione per le annualità successive.

Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di dipendenti occupati nella medesima unità produttiva per le medesime mansioni finali a cui è destinato l'apprendista;
- b) essere in regola con l'integrale applicazione del CCNL, del CCRL e del fondo sanitario di settore;
- c) aver superato il periodo di prova contrattualmente previsto.



Edilcassa Veneto erogherà il bonus una sola volta per ogni apprendista anche in presenza di più assunzioni riguardanti il medesimo lavoratore.

Per le assunzioni che soddisfano i requisiti di cui sopra si procederà a presentare domanda ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2023

Il contributo sarà erogato da Edilcassa Veneto con risorse ad insistere sulla quota parte datoriale dell'ex fondo 5,80.

Edilcassa Veneto provvederà a definire la modulistica per la richiesta del contributo.

ART. 15 – ASSISTENZE IN FAVORE DEI DIPENDENTI

Per quanto riguarda le prestazioni in favore dei dipendenti si richiama integralmente il testo del "Accordo per la definizione delle assistenze Edilcassa Veneto in attuazione dell'accordo del 26 luglio 2021" siglato in data 19 ottobre 2021. (Allegato 1).


PARTE ECONOMICA

ART. 16 - MENSA, TRASPORTO, TRASFERTA, PERNOTTAMENTO

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti correzioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ad ed a volte distanti rispetto alle sedi dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto delle maestranze, le parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto da CCNL 23 luglio 2008, così come rinnovato con l'Accordo del 24 gennaio 2014, relativamente all'articolo 42 "accordi locali" e dall'articolo 24 "trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa. Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

ART. 16.1 - MENSA

Al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 8,00€ a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 12,00 € a decorrere dal 01/01/2023. Comunque non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in qui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di



lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell'Impresa.

Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente

ART. 16.2 – INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera almeno di € 4,50 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 5,29 € a decorrere 01/01/2023.

Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell'accantonamento presso Edilcassa Veneto. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendono usufruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 1 e 2 trovano un'applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

ART. 16.3 – TRASPORTO

Nell'ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 1 (mensa) ai medesimi, previa comunicazione dell'impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento ai mezzi pubblici.

ART. 16.4 - TRASFERTA

Per i cantieri più lontani, l'impresa garantirà una un'indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto, oltre alla fornitura del pasto. Tale indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel comune di abituale residenza o dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Il trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell'azienda nelle seguenti misure e modalità.

All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiori alle seguenti misure:

- A. cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell'impresa e fino a 20 km: almeno 16,50 € a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 20,00 € a decorrere dal 01/01/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €. L'azienda e corrisponderà inoltre una diaria di almeno 4,50 € a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 8,00 € a decorrere dal 01/01/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.



- B. cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell'impresa e fino a 35 km: almeno 18,00 € a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 22,00 € a decorrere dal 01/01/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €. L'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 6,00 € a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 10,00 € a decorrere dal 01/01/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
- C. cantiere situato oltre 35 km: almeno 21,00 € a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 26,00 € a decorrere dal 01/01/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €. L'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 9,00 € a decorrere dal 01/01/2022 e 14,00 € a decorrere dal 01/01/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l'azienda decide di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità con decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto:

- a. Utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: 0,35 € al chilometro;
- b. Utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,70 € al chilometro;
- c. Lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.

ART. 16.5 – PERNOTTAMENTO IN LUOGO

In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti trattamenti previsti dal precedente punto 16.4, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 8,50 € a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 11,00 € a decorrere dal 01/01/2023; per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio. Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta per pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio correnti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'D', a large, stylized signature, the initials 'MA', a signature that looks like 'CR', a signature inside a circle with '19' below it, a signature that looks like 'st', and a signature that looks like 'es' with another signature below it.

PREMIO DI RISULTATO

ART.17 – PREMIO DI RISULTATO (Art. 1 commi 182-191 legge 208/2015 e SMI)

Le parti sottoscrivono in data odierna un separato accordo regionale al fine di definire le procedure per l'applicazione di eventuali premi di risultato aziendali. (Allegato 2).

Le imprese che intendono adottare il Premio di Risultato Aziendale, sono comunque tenute a riconoscere l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) come disciplinato dall'art.18 del presente contratto.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

ART. 18 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – E.V.R.

Viste le previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL 23 luglio 2008 Edilizia Artigiani, così come rinnovato con l'Accordo 24 Gennaio 2014.


Si conviene quanto segue circa la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per gli anni 2021, 2022 e 2023 da parte delle imprese comunque applicanti il CCRL Edilizia Artigiani Veneto.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai vigenti CCNL e CCRL edilizia artigiani Veneto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti a Edilcassa Veneto.

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali da verificare con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:

1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto;



Ai fini della predetta verifica gli anni di comparazione corrispondono con quelli di esercizio Edilcassa Veneto (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo – anno edile-), come di seguito specificato:

Premio anno 2021: verifica anno edile 2021 rispetto ad anno edile 2020

Premio anno 2022: verifica anno edile 2022 rispetto ad anno edile 2021

Premio anno 2023: verifica anno edile 2023 rispetto ad anno edile 2022.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R. qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60 % (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80 % (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l'E.V.R. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga).

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° Marzo 2021 per l'annualità 2021; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° Gennaio 2022 per l'annualità 2022; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° gennaio 2023 per l'annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità: dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023 per l'anno 2021, dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2024 per l'anno 2022 e dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2025 per l'anno 2023.

Le Parti Sociali Regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2021; entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2022; entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2023; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.

L'importo complessivo dell'E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell'anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1° gennaio dell'anno di erogazione.

L'importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1° marzo dell'anno di erogazione. Per i Part time l'importo sarà riproporzionato in base all'orario in essere durante il periodo di maturazione.



L'importo pubblicato nelle tabelle di Edilcassa Veneto, sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro, nel periodo preso a riferimento, considerando l'essere in forza come da riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 gg di calendario.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello regionale della corresponsione dell'E.V.R. (negli anni di vigenza) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) eventualmente spettante e non ancora corrisposto sarà erogato unitamente all'ultima retribuzione utile così come, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio dell'anno di erogazione, l'E.V.R. sarà erogato con il primo cedolino utile.

La quantificazione dell'E.V.R. è onnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR.

Le parti confermano che ricorrono gli estremi per la tassazione separata dell'E.V.R. in quanto riferita a risultati di anni fiscali precedenti.

L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore che in base al presente accordo ne ha diritto.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile per gli anni 2021-2022-2023:

- le imprese costituite nell'anno 2021 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2021-2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.
- le imprese costituite nell'anno 2022 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.
- le imprese costituite nell'anno 2023 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.

Clausola di salvaguardia aziendale

L'E.V.R. potrà essere erogato in forma ridotta pari al 25% degli importi risultanti dalle tabelle pubblicate da Edilcassa Veneto da parte delle imprese che abbiano utilizzato - nel periodo di riferimento per il calcolo - CIGO (ad esclusione delle causali Eventi Atmosferici, Eventi Oggettivamente non Evitabili e Covid) per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza calcolati come media nell'anno di riferimento oppure 50 giornate, anche non consecutive, relativamente al 50 % dei dipendenti in forza calcolati come media nell'anno di riferimento.

Le parti sociali artigiane sottoscrittrici del presente accordo, costituiranno, a livello regionale presso Edilcassa Veneto, una Commissione formata da 6 componenti, di cui 3 di espressione datoriale e 3 di espressione sindacale, che avrà il compito di verificare i contenuti della comunicazione di cui al punto successivo ed esprimere entro 20 giorni dalla richiesta parere in ordine alla stessa.



Qualora la comunicazione risultasse incompleta, la Commissione Regionale potrà chiedere all'impresa istante integrazioni o modifiche.

L'azienda dovrà inviare alla Commissione Regionale di cui sopra documentazione che comprovi il motivo per il quale chiede la riduzione dell'applicazione dell'E.V.R. In assenza di valida documentazione, la mancata corresponsione dell'E.V.R. è considerata a tutti gli effetti inadempimento contrattuale. La Commissione Regionale provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti per l'eventuale erogazione parziale dell'E.V.R.

Le parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno approvate le linee guida nazionali e comunque non oltre febbraio 2023 per una verifica in ordine all'applicazione del presente accordo.

Le Parti sociali regionali procederanno ad armonizzare la disciplina relativa alla determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per la regione del Veneto per gli anni 2021, 2022 e 2023 in relazione alle eventuali intese modificative che sopravvenissero a livello nazionale in materia e che avessero efficacia anche per i suddetti anni.

Per la verifica dell'effettiva erogazione dell'E.V.R. sono a disposizione i dati comunicati ad Edilcassa Veneto dalle imprese nella denuncia salari.

Le parti in caso vengano approvate le linee guida previste dall'art. 15 del CCNL del 2014, si impegnano ad incontrarsi per definire la clausola di salvaguardia aziendale.

ART. 19 – NORMA FINALE

Le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di provvedere entro il 2022 alla stesura del testo unico della contrattazione artigiana edile veneta.

Per quanto non modificato dal presente testo rimangono in vigore le norme e le disposizioni contrattuali in essere in quanto compatibili.

Letto, firmato e sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



FINEAL UIL VENETO



CNA VENETO




Narco Corin

FILCA-CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



FIL EA-CGIL VENETO



ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE ASSISTENZE EDILCASSA VENETO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DEL 26 LUGLIO 2021.

In data 19 ottobre 2021 si sono incontrate presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, con la presenza del Presidente Roberto Boschetto, del Presidente della Federazione dell'Edilizia Giovanni Lovato, assistito dal Direttore Sergio Maset, dal funzionario della Federazione dell'Edilizia, Gianluca Bassiato e dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola;

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Regionale Salvatore d'Aliberti e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e


- la **FENEAL-UIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Orrù

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Premesso che

In data 09 aprile 2014 è stato sottoscritto il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed Affini del Veneto che al punto 6) prevede il versamento, a partire dalla data del mese di giugno 2014, a carico delle imprese, della somma di 8,75 € da destinare a prestazioni sanitarie integrative, e che tale somma rientri a tutti gli effetti in parte economica del salario dei dipendenti, demandando ad un protocollo aggiuntivo l'individuazione della destinazione di tali risorse;



1

in data 31 gennaio 2019 le Organizzazioni Artigiane e le OO.SS Nazionali hanno sottoscritto il verbale integrativo dell'ipotesi di accordo del CCNL 24 gennaio 2014 prevedendo la partecipazione, come parti costituenti, al Fondo Sanitario SANEDIL;

in data 16 giugno 2021 le parti datoriali e sindacali regionali hanno concordato di mantenere quale parte economica destinata a prestazioni in favore dei lavoratori, quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo del 9 aprile 2014 e di definire con successivo accordo entro il mese di luglio 2021 la conversione in percentuale degli 8,75 € mensili;

In data 26 luglio 2021 le parti hanno previsto a partire dal mese di agosto 2021 che le prestazioni sanitarie in favore dei dipendenti saranno erogate da parte del fondo SANEDIL, trasformando il valore di € 8,75 a carico azienda in una percentuale pari allo 0,60% da versare ad Edilcassa Veneto da destinare a copertura di prestazioni a favore dei lavoratori che dovranno essere definite con successivo accordo.

Considerato


la volontà delle parti di provvedere all'individuazione di nuove prestazioni in favore dei lavoratori e nel contempo di prevedere un'azione di analisi e verifica di quelle esistenti al fine di valutare possibili modifiche ed integrazioni a quanto finora previsto, tenuto conto per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, della necessità di evitare ogni sovrapposizione rispetto alle prestazioni erogate dal Fondo Sanitario Nazionale Sanedil;

che successivamente all'approvazione del CCRL nell'anno 2014 per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed Affini del Veneto, sono entrate in vigore nuove previsioni normative a regolamentare il settore e sono stati sottoscritti ulteriori accordi dalle parti datoriali e sindacali, rendendo necessario provvedere ad un intervento di adeguamento del suddetto CCRL, al fine di aggiornare quanto previsto alle nuove disposizioni;

la volontà delle parti di effettuare un'azione volta ad efficientare l'attività di gestione da parte di Edilcassa Veneto delle prestazioni in favore di imprese e lavoratori, valorizzando quanto previsto dalla contrattazione regionale;

le parti concordano quanto segue:

le premesse fanno parte integrante del presente verbale di accordo



2

le assistenze in favore dei lavoratori sono così integrate e modificate:

1. PREMIO GIOVANI PER INGRESSO NEL SETTORE (NO IMPIEGATI)

- Viene omesso il requisito del primo lavoro alle dipendenze di un'impresa edile
- Viene inserita all'interno dei requisiti la necessità di possedere almeno un anno di anzianità di lavoro edile negli ultimi 2 anni, di cui 9 mesi in Edilcassa Veneto
- Viene elevato da 25 a 29 anni compiuti il requisito relativo all'età per la presentazione della domanda
- Viene ribadita la misura della prestazione una tantum

2. PREMIO GIOVANI PER PERMANENZA NEL SETTORE (NO IMPIEGATI)

- Vengono modificati i requisiti attuali prevedendo un'iscrizione ad Edilcassa Veneto di almeno tre anni negli ultimi cinque
- Viene elevata l'età anagrafica da possedere all'atto della domanda che deve essere non superiore a 35 anni compiuti
- Viene incrementata a 500,00 euro la misura della prestazione
- Viene ribadita la misura della prestazione una tantum
- Viene stabilito il termine per la presentazione della domanda in 90 giorni dal raggiungimento dei tre anni di iscrizione ad Edilcassa Veneto

3. CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI

- L'avvio della prestazione è previsto a partire dall'anno scolastico 2021/2022
- All'interno della documentazione richiesta viene prevista la copia del contratto di affitto (solo per gli studenti fuori sede)
- Viene integrato oltre al certificato di avvenuta frequenza anche la pagella di scuole o istituti statali legalmente riconosciuti, pareggiati o parificati
- Viene previsto un contributo aggiuntivo per gli studenti universitari fuori sede
- Vengono così modificate/incrementate le misure delle prestazioni:
 - o 300,00 Euro per asilo nido
 - o 150,00 Euro per scuola dell'infanzia
 - o 150,00 Euro per la scuola elementare
 - o 200,00 Euro per scuola media inferiore
 - o 250,00 Euro per corsi di formazione professionale
 - o 350,00 Euro per scuola media superiore, compresi ITS
 - o 1.000,00 Euro per corsi universitari
 - o 500,00 per studenti universitari in affitto fuori sede (è necessario che nel contratto di affitto sia indicato quale conduttore lo studente)

4. PREMIO MATRIMONIALE / UNIONE CIVILE

- Viene esteso il premio anche ai casi di unione civile per i quali dovrà essere prodotto idoneo certificato /estratto dell'atto
- Viene incrementata a 500,00 euro la misura della prestazione
- Relativamente alle unioni civili viene previsto il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda a partire dal 1 ottobre 2021 per chi abbia già maturato il requisito. A regime il termine è di 90 giorni dalla data del matrimonio/unione civile.

5. CONTRIBUTO PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

- Viene introdotta la casistica della ristrutturazione della prima casa e la possibilità che per l'acquisto/ristrutturazione venga concesso un finanziamento in luogo del mutuo
- Tra i requisiti viene prevista l'iscrizione di almeno tre anni negli ultimi cinque ad Edilcassa Veneto
- All'interno della documentazione richiesta viene inserita l'attestazione di concessione del finanziamento per acquisto / ristrutturazione prima casa
- La misura della prestazione viene così modificata/incrementata:
 - o 1.000,00 euro per finanziamenti fino a 30.000 euro
 - o 1.500,00 euro per mutui compresi tra 30.001,00 euro e 50.000,00 euro
 - o 2.500,00 euro per mutui oltre i 50.000,00 euro

6. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE ACUSTICHE

- Vengono previsti quali beneficiari della prestazione i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto ad Edilcassa Veneto; il lavoratore dovrà accedere alle prestazioni tramite il Fondo Sanitario Nazionale Sanedil
- Tra la documentazione richiesta viene inserita autocertificazione che attesti che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico
- La misura della prestazione viene modificata/incrementata in un contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di 1.500,00 euro nel triennio per nucleo familiare

7. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE OCULISTICHE

- Il contributo è previsto per protesi e cure oculistiche che non siano già coperte da parte del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL in favore di lavoratori iscritti ad Edilcassa Veneto e soggetti fiscalmente a loro carico
- L'acquisto e la sostituzione della montatura degli occhiali sono previsti in favore di lavoratori iscritti ad Edilcassa Veneto e soggetti fiscalmente a loro carico, solamente qualora non vi sia modifica del visus. In caso di modifica del visus la domanda va presentata al Fondo Sanitario Nazionale Sanedil.
- Tra la documentazione richiesta viene inserita autocertificazione che attesti che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico
- La misura della prestazione viene modificata/incrementata in un contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di 500,00 euro nel triennio per nucleo familiare

8. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE ORTOPEDICHE

- Vengono previsti quali beneficiari della prestazione i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto ad Edilcassa Veneto; il lavoratore dovrà accedere alle prestazioni tramite il Fondo Sanitario Nazionale Sanedil
- Tra la documentazione richiesta viene inserita autocertificazione che attesti che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico
- La misura della prestazione viene modificata/incrementata in un contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di 1.200,00 euro nel triennio per nucleo familiare

 4

9. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE DENTARIE

- Il contributo è previsto per protesi e cure dentarie che non siano già coperte da parte del Fondo Sanitario Nazionale Sanedil in favore di lavoratori iscritti ad Edilcassa Veneto e soggetti fiscalmente a loro carico
- Viene previsto un limite minimo di spesa pari a 50,00 euro nel triennio
- La misura della prestazione viene modificata/incrementata in un contributo pari al 55% della spesa sostenuta con un massimo di 1.500,00 euro nel triennio per nucleo familiare

10. CONTRIBUTO PER SPESE DIAGNOSTICHE

- Il contributo è previsto per spese diagnostiche che non siano già coperte da parte del Fondo Sanitario Nazionale Sanedil in favore di lavoratori iscritti ad Edilcassa Veneto e soggetti fiscalmente a loro carico
- La misura della prestazione viene modificata/incrementata in un contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di 300,00 euro nel triennio per nucleo familiare

11. INDENNITA' DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE DEL LAVORATORE PER INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

- La prestazione rimane invariata

12. CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER MORTE DEL LAVORATORE, CONIUGE/UNITO CIVILMENTE O FAMILIARE DI 1° GRADO


- Tra i requisiti in caso di morte del lavoratore si prescinde da qualsiasi anzianità in Edilcassa Veneto, in caso di morte coniuge/unito civilmente o del familiare di 1° grado è previsto che il dipendente sia in forza e abbia 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data della scomparsa del familiare
- Viene integrata la documentazione richiesta come da scheda allegata.
- La misura della prestazione viene modificata/incrementata in un contributo di 1.000,00 euro

13. DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERI IN CASO DI MALATTIA

- Tra la documentazione viene rimossa la necessità di produrre autocertificazione di non avere famigliari a carico

14. CONTRIBUTO PER NASCITA FIGLI/ADOZIONE

- Viene introdotta la fattispecie del contributo in caso di adozione per la quale è necessario produrre idoneo certificato
- La misura della prestazione viene fissata in un contributo di 500,00 euro per figlio prevedendo che venga erogato un solo contributo nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti Edilcassa Veneto
- Viene previsto il termine di 180 giorni a partire dal 1 ottobre 2021 per la presentazione della domanda per le adozioni in essere alla data del 1 ottobre 2021. A regime il termine è fissato in 90 giorni dalla nascita / adozione.



15. SOSTEGNO AL REDDITO PER DIPENDENTI DA IMPRESE FALLITE

- Il termine per la presentazione della domanda è confermato in 90 giorni dalla data di dichiarazione di fallimento, o dal 2° tentativo di esecuzione forzata non riuscito per le imprese non fallibili.

16. SUSSIDIO STRAORDINARIO PER GRAVI ED ECCEZIONALI AVVENIMENTI

- La prestazione rimane invariata
- La determinazione della misura della prestazione viene rimessa alla valutazione da parte del C.D.A. di Edilcassa Veneto

17. CONTRIBUTO AFFITTO GIOVANI

- Vengono modificati i beneficiari della prestazione prevedendo che il contributo venga erogato a tutti i giovani in affitto
- Tra i requisiti viene previsto che il/la dipendente richiedente abbia meno di 40 anni di età al momento della presentazione della domanda
- Viene richiesta copia del contratto di affitto in essere o proroga
- La misura della prestazione viene modificata/incrementata in un contributo una tantum di 1.000,00 euro per nucleo familiare

N. PREMIO FEDELTA' PER PERMANENZA NEL SETTORE

- Viene inserita una nuova prestazione che prevede l'erogazione di un contributo ai lavoratori che abbiano un'iscrizione ad Edilcassa Veneto di almeno 20 anni (7.300 giorni) anche non continuativi
- Viene richiesta la presentazione di apposita autocertificazione del requisito
- La misura della prestazione è fissata in 300,00 euro una tantum
- I termini per la presentazione della domanda sono fissati in 180 giorni a partire dal 1 ottobre 2021 per chi ha già maturato il requisito ed entro 90 giorni dal raggiungimento dei 20 anni a regime.
- Viene prevista l'ammissibilità di massimo 700 domande per ogni anno edile. Le domande eccedenti saranno valide per la graduatoria del successivo anno edile.

Con riferimento alle prestazioni extracontrattuali previste nel MOD 10/A, le parti danno mandato alla Presidenza di Edilcassa Veneto di verificare con la compagnia di assicurazione le condizioni per il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio professionale e non professionale, che non risultino coperte dalla garanzia infortuni del Fondo Sanitario Nazionale Sanedil.

Con riferimento alle prestazioni sopra elencate, il dipendente deve essere in forza in Edilcassa Veneto all'atto della presentazione della domanda, ad eccezione della prestazione n.15 "Sostegno al reddito per dipendenti da imprese fallite".

Le assistenze così modificate ed integrate entreranno in vigore con riferimento agli eventi verificatisi a partire dal 1 ottobre 2021, in coincidenza con l'avvio del nuovo anno edile, e comunque nel rispetto dei termini e delle condizioni previste nel nuovo Mod.10.

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a cluster of initials in the center, and a signature on the right with the number '6' written below it.


In caso intervengano modifiche al nomenclatore di Sanedil le parti, al fine di evitare sovrapposizioni con le prestazioni di Edilcassa Veneto, si incontreranno per concordare i correttivi necessari.

In allegato al presente accordo di cui formano parte integrante, vengono inserite le schede riepilogative relative alle nuove assistenze ed il MOD.10.

Viene dato mandato ad Edilcassa Veneto di provvedere a dare esecuzione al presente accordo predisponendo la documentazione necessaria.

Letto firmato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO




FEMEAL-UIL VENETO



FILCA-CISL VENETO



FILLEA-CGIL VENETO



Handwritten notes on a page with a diagonal line. The notes are arranged in two columns, with some characters appearing to be crossed out or scribbled over. The characters are highly stylized and difficult to decipher, but appear to be a mix of letters and symbols.

Left side (top to bottom):
A
M
A
A
A
A

Right side (top to bottom):
A
A
A
A
A
A

1 PREMIO GIOVANI PER INGRESSO NEL SETTORE

REQUISITI RICHIESTI

- a) Ingresso nel sistema di Edilcassa Veneto
- b) Almeno un anno di anzianità di lavoro edile negli ultimi 2 anni, di cui 9 mesi in Edilcassa Veneto
- c) Almeno 1050 ore di attività conteggiate secondo i criteri di computo dell'APE
- d) Un'età, all'atto della domanda, non superiore a 29 anni compiuti.
- e) Dipendente in forza in Edilcassa Veneto all'atto della domanda

In alternativa ai requisiti dei punti b), c), d), di cui sopra, avere un'età non superiore a 35 anni; aver frequentato corsi per l'acquisizione di professionalità edile per almeno 150 ore nell'anno successivo alla data di assunzione e non aver maturato il diritto di prestazioni dell'APE.

NO IMPIEGATI

DOCUMENTI RICHIESTI

- Autocertificazione dove vengono dichiarati i periodi di lavoro nel settore edile (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)
- Documentazione relativa all'avvenuta frequenza ai corsi

MISURA DELLA PRESTAZIONE

€ 250,00 (*) Una Tantum

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro e non oltre i 90 giorni dal compimento dell'anno di anzianità di lavoro edile.

2 PREMIO GIOVANI PER PERMANENZA NEL SETTORE

REQUISITI RICHIESTI

- a) Avere un'iscrizione ad Edilcassa Veneto di almeno tre anni negli ultimi cinque.
- b) Un'età all'atto della domanda non superiore a 35 anni compiuti.
- c) Dipendente in forza in Edilcassa Veneto all'atto della domanda

NO IMPIEGATI

DOCUMENTI RICHIESTI


- Autocertificazione dove dichiarati i periodi di lavoro nel settore edile (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)

MISURA DELLA PRESTAZIONE

€ 500,00 (*) Una Tantum

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro e non oltre i 90 giorni dal raggiungimento dei tre anni di iscrizione in Edilcassa Veneto



3 CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI (dall' Anno Scolastico 2021/2022)

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la richiesta

Il contributo per corsi universitari NON viene erogato:

- Ai fuori corso
- Ai ripetenti

DOCUMENTI RICHIESTI

- Autocertificazione di avere figli a carico;
(scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)
- Copia contratto di affitto – solo per studenti universitari fuori sede: nel caso in cui il contratto di affitto non sia intestato allo studente, l'atto deve indicare come conduttore il figlio studente universitario per il quale viene richiesto il contributo.
- Certificato di avvenuta frequenza/pagella di scuole o istituti statali legalmente riconosciuti, pareggiati o parificati.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

€ 300,00 – per nido

€ 150,00 per infanzia

€ 150,00 per scuola elementare (*)

€ 200,00 per scuola media inferiore (*)

€ 250,00 per corsi di formazione professionale (*)

€ 350,00 per scuola media superiore compresi ITS (*)

€ 1.000,00 per corsi universitari (*)

€ 500,00 per studenti universitari in affitto fuori sede (*)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Dal 30 giugno ed entro il 30 settembre

4 PREMIO MATRIMONIALE/UNIONE CIVILE

REQUISITI RICHIESTI

Si prescinde da qualsiasi anzianità

DOCUMENTI RICHIESTI


- Certificato di celebrato matrimonio
- Certificato/estratto dell'atto di unione civile

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- € 500,00 (*)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Per le unioni civili in essere alla data del 1 ottobre 2021, non oltre 180 giorni a partire dal 1 ottobre 2021. Entro i 90 giorni dalla data del matrimonio/unione civile a regime.

A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more legible and others more stylized or scribbled.

5 CONTRIBUTO PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

REQUISITI RICHIESTI

Iscrizione di almeno tre anni negli ultimi cinque a Edilcassa Veneto

Diritto all'erogazione APE nel biennio antecedente alla data di contrazione del mutuo/finanziamento per acquisto o ristrutturazione Prima Casa

DOCUMENTI RICHIESTI

Documentazione (atto notarile) di aver contratto mutuo o attestazione di avvenuto finanziamento con Istituti di Credito per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa

MISURA DELLA PRESTAZIONE

€ 1.000,00 per mutui fino a Euro 30.000,00 (*)

€ 1.500,00 per mutui da Euro 30.001,00 a euro 50.000,00 (*)

€ 2.500,00 per mutui oltre Euro 50.000,00 (*)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Quando in possesso della necessaria documentazione e comunque entro 90 giorni dalla contrazione del mutuo/finanziamento

6 CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE ACUSTICHE per Soggetti fiscalmente a carico

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data della fattura relativa alla spesa sostenuta

DOCUMENTI RICHIESTI

- Fattura o ricevuta fiscale dalla quale risulti in modo chiaro l'intervento effettuato e la spesa sostenuta
- Autocertificazione che attesta che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico
(scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)

MISURA DELLA PRESTAZIONE


- Contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di € 1.500,00 nel triennio e per nucleo familiare

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta

N.B. Il contributo è previsto solo per i soggetti fiscalmente a carico (in questo caso possono rivolgersi presso qualsiasi Centro medico), il lavoratore deve accedervi tramite il Fondo Sanitario Nazionale Sanedil.

SANEDIL	ISCRITTO	FAMILIARI	EDILCASSA	ISCRITTO	FAMILIARI
Visite	Si	Si	Visite	No	No
Protesi/Cure	Si	No	Protesi	No	Si



7 CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE OCULISTICHE

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data della fattura relativa alla spesa sostenuta

DOCUMENTI RICHIESTI

- Fattura o ricevuta fiscale dalla quale risulti in modo chiaro l'intervento effettuato e la spesa sostenuta, allegando la scheda gradazione del visus
- Autocertificazione che attesta che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- Contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di € 500,00 nel triennio e per nucleo familiare

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta

N.B. Il contributo è previsto per protesi e cure oculistiche non coperte dal Fondo Sanitario Nazionale Sanedil (in questo caso possono rivolgersi presso qualsiasi Centro medico).

SANEDIL	ISCRITTO	FAMILIARI	EDILCASSA	ISCRITTO	FAMILIARI
Visite	Si	Si	Visite	No	No
Protesi	Si	Si	Protesi	Si se non coperte da Sanedil	Si se non coperte da Sanedil
In autogestione (montatura occhiali)	Si	Si		Si se non cambia visus	Si se non cambia visus

8 CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE ORTOPEDICHE per Soggetti fiscalmente a carico

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data della fattura relativa alla spesa sostenuta

DOCUMENTI RICHIESTI

- Fattura o ricevuta fiscale dalla quale risulti in modo chiaro l'intervento effettuato e la spesa sostenuta
- Autocertificazione che attesta che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)


MISURA DELLA PRESTAZIONE

- Contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di € 1.200,00 nel triennio e per nucleo familiare

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta

- **N.B. Il contributo è previsto solo per i soggetti fiscalmente a carico (in questo caso possono rivolgersi presso qualsiasi Centro medico), il lavoratore deve accedervi tramite il Fondo Sanitario Nazionale Sanedil.**



SANEDIL	ISCRITTO	FAMILIARI	EDILCASSA	ISCRITTO	FAMILIARI
Visite	Si	Si	Visite	No	No
Protesi	Si	No	Protesi	No	Si
In autogestione (ausili/presidi sanitari)	Si	Si		NO	NO

9 CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE DENTARIE

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data della fattura relativa alla spesa sostenuta
La spesa deve essere superiore a € 50,00 nel triennio.

DOCUMENTI RICHIESTI

- Fattura o ricevuta fiscale dalla quale risulti in modo chiaro l'intervento effettuato e la spesa sostenuta
- Autocertificazione che attesta che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- Contributo pari al 55% della spesa sostenuta con un massimo di € 1.500,00 nel triennio e per nucleo familiare

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta

N.B. Il contributo è previsto per protesi e cure dentarie non coperte dal Fondo Sanitario Nazionale Sanedil (in questo caso possono rivolgersi presso qualsiasi Centro medico).

10 CONTRIBUTO PER SPESE DIAGNOSTICHE

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data della fattura relativa alla spesa sostenuta

DOCUMENTI RICHIESTI

- Fattura o ricevuta fiscale dalla quale risulti in modo chiaro l'intervento effettuato e la spesa sostenuta
- Autocertificazione che attesta che la prestazione è riferita al soggetto fiscalmente a carico (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- Contributo pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di € 300,00 nel triennio e per nucleo familiare

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta

N.B. Il contributo è previsto per spese diagnostiche non coperte dal Fondo Sanitario Nazionale Sanedil (in questo caso possono rivolgersi presso qualsiasi Centro medico).

SANEDIL	ISCRITTO	FAMILIARI	EDILCASSA	ISCRITTO	FAMILIARI
Visite	Si	Si	Visite	No	No
Diagnosi	Si	No	Diagnosi	Si quello non coperto da Sanedil	Si

11 INDENNITA' DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE DEL LAVORATORE PER INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

REQUISITI RICHIESTI

Si prescinde da qualsiasi anzianità

DOCUMENTI RICHIESTI

- Certificato di morte
- Stato di famiglia originario
- Documentazione attestante il diritto di successione
- Denuncia di sinistro

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- 4.131,00 per morte
- Per riduzione capacità lavorativa:
 - o € 2.580,00 dal 11% al 43%
 - o € 5.165,00 dal 44% al 75%
 - o € 10.329,00 oltre il 75%

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 60 giorni dall'evento.

12 CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER MORTE DEL LAVORATORE, DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE O DEL FAMILIARE DI 1° GRADO

REQUISITI RICHIESTI


Morte del lavoratore: Si prescinde da qualsiasi anzianità

Morte del coniuge/unito civilmente o familiare 1° grado: dipendente in forza che abbia 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data della scomparsa del soggetto.

DOCUMENTI RICHIESTI

Morte del lavoratore:

- Certificato di morte
- Stato di famiglia originario
- Atto sostitutivo di notorietà riepilogante gli eredi legittimi;
- se più eredi nel caso maggiorenni e se di comune accordo, delega fra gli stessi a favore di (nome/cognome) ad incassare le competenze dovute dalla Cassa edile.
Mentre in caso di minori la nomina a tutore-tutrice/autorizzazione del tribunale di incassare per conto di minori
- copia di documento di identità e codice fiscale degli eredi tutti;
- copia documento di identità e codice fiscale del dipendente;
- IBAN del beneficiario.



Morte del coniuge/unito civilmente o familiare 1°grado:

- Certificato di morte
- Autocertificazione del rapporto di coniugio/unione civile o del grado di parentela del familiare (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- € 1.000,00 (*)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dall'evento

13 DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERI IN CASO DI MALATTIA

REQUISITI RICHIESTI

Si prescinde da qualsiasi anzianità

DOCUMENTI RICHIESTI

- Idonea documentazione comprovante l'avvenuto ricovero ospedaliero

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- € 16,00 (*) giornaliera per un massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno di gestione della cassa

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dall' avvenuta dimissione

14 CONTRIBUTO PER NASCITA FIGLI/ADOZIONE

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la nascita/adozione del figlio/a.

DOCUMENTI RICHIESTI


- Certificato di nascita/adozione del figlio/a/figli
- Autocertificazione di non aver richiesto/ottenuto altri contributi pubblici allo stesso titolo. (scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- € 500,00
Può essere erogato un solo contributo nel caso in cui i genitori siano entrambi iscritti in Edilcassa Veneto

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Per le adozioni in essere alla data del 1 ottobre 2021, non oltre 180 giorni a partire dal 1 ottobre 2021. Entro i 90 giorni dalla nascita/adozione del figlio/a a regime.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and two more signatures on the right.

15 SOSTEGNO AL REDDITO PER DIPENDENTI DA IMPRESE FALLITE

REQUISITI RICHIESTI

Si prescinde da qualsiasi anzianità

DOCUMENTI RICHIESTI

- Fotocopie buste paga mensili del periodo interessato alla mancata restituzione degli importi relativi alla gratifica natalizia.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- Erogazione di acconti pari al 50% degli importi relativi alla G.N. e APE

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di fallimento, o dal 2° tentativo di esecuzione forzata non riuscito per le imprese non fallibili.

16 SUSSIDIO STRAORDINARIO PER GRAVI ED ECCEZIONALI AVVENIMENTI

REQUISITI RICHIESTI

Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la richiesta

DOCUMENTI RICHIESTI

- Motivazione dettagliata della richiesta inoltrata

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- Approvazione in base alla valutazione del C.D.A. di Edilcassa Veneto

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Non ci sono scadenze per la presentazione della domanda

17 CONTRIBUTO AFFITTO GIOVANI

REQUISITI RICHIESTI

- Abitazione in contratto d'affitto/locazione
- Che il/la dipendente richiedente abbia meno di 40 anni d'età al momento della domanda
- Dipendente in forza e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la richiesta

DOCUMENTI RICHIESTI


- Contratto di affitto in essere o proroga

MISURA DELLA PRESTAZIONE

- € 1.000,00 (*) una tantum e per nucleo familiare

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Non ci sono scadenze per la presentazione della domanda



18 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI – VALIDO SOLO PER IL 2021

REQUISITI RICHIESTI

Contributo forfettario per famiglie con figli studenti come rimborso sostenuto per costi di strumenti (computer, tablet, telefonini, ecc.) e/o costi canone utilizzo rete internet.

Dipendente in forza al 1° gennaio 2021 o assunto in data successiva ed entro il 20 dicembre 2021 (avranno diritto anche coloro che non sono più in forza alla data di presentazione);

DOCUMENTI RICHIESTI

- Autocertificazione di avere figli a carico;
- Idonea documentazione attestante che almeno un figlio/i sia iscritto/frequenti nell'anno 2020/2021 scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o istruzione superiore (università/alta formazione).

MISURA DELLA PRESTAZIONE

€ 100,00 una tantum (*)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Dal 15 febbraio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021

N. PREMIO FEDELTA' PER PERMANENZA NEL SETTORE

REQUISITI RICHIESTI

- a) Avere un'iscrizione ad Edilcassa Veneto di almeno 20 anni (7300 giorni) anche non continuativi

NO IMPIEGATI

DOCUMENTI RICHIESTI

- Autocertificazione
(scarica il modello dal Sito di Edilcassa Veneto)


MISURA DELLA PRESTAZIONE

€ 300,00 (*) Una Tantum

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro e non oltre i 180 giorni a partire dal 1 ottobre 2021, per chi ha già maturato il requisito ed entro 90 giorni dal raggiungimento dei 20 anni a regime

(verranno ammesse un massimo di 700 domande per ogni anno edile; le domande eccedenti verranno ritenute valide per la graduatoria del successivo anno edile)

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately ten distinct marks, including full signatures and initials like 'AP' and 'BP'.

Handwritten notes on a page, possibly a list or index, with a diagonal line separating the content from the right side. The notes are written in cursive and include:

- 1. ~~Handwritten scribble~~
- 2. ~~Handwritten scribble~~
- 3. ~~Handwritten scribble~~
- 4. ~~Handwritten scribble~~
- 5. ~~Handwritten scribble~~
- 6. ~~Handwritten scribble~~
- 7. ~~Handwritten scribble~~
- 8. ~~Handwritten scribble~~
- 9. ~~Handwritten scribble~~
- 10. ~~Handwritten scribble~~
- 11. ~~Handwritten scribble~~
- 12. ~~Handwritten scribble~~
- 13. ~~Handwritten scribble~~
- 14. ~~Handwritten scribble~~
- 15. ~~Handwritten scribble~~
- 16. ~~Handwritten scribble~~
- 17. ~~Handwritten scribble~~
- 18. ~~Handwritten scribble~~
- 19. ~~Handwritten scribble~~
- 20. ~~Handwritten scribble~~
- 21. ~~Handwritten scribble~~
- 22. ~~Handwritten scribble~~
- 23. ~~Handwritten scribble~~
- 24. ~~Handwritten scribble~~
- 25. ~~Handwritten scribble~~
- 26. ~~Handwritten scribble~~
- 27. ~~Handwritten scribble~~
- 28. ~~Handwritten scribble~~
- 29. ~~Handwritten scribble~~
- 30. ~~Handwritten scribble~~
- 31. ~~Handwritten scribble~~
- 32. ~~Handwritten scribble~~
- 33. ~~Handwritten scribble~~
- 34. ~~Handwritten scribble~~
- 35. ~~Handwritten scribble~~
- 36. ~~Handwritten scribble~~
- 37. ~~Handwritten scribble~~
- 38. ~~Handwritten scribble~~
- 39. ~~Handwritten scribble~~
- 40. ~~Handwritten scribble~~
- 41. ~~Handwritten scribble~~
- 42. ~~Handwritten scribble~~
- 43. ~~Handwritten scribble~~
- 44. ~~Handwritten scribble~~
- 45. ~~Handwritten scribble~~
- 46. ~~Handwritten scribble~~
- 47. ~~Handwritten scribble~~
- 48. ~~Handwritten scribble~~
- 49. ~~Handwritten scribble~~
- 50. ~~Handwritten scribble~~
- 51. ~~Handwritten scribble~~
- 52. ~~Handwritten scribble~~
- 53. ~~Handwritten scribble~~
- 54. ~~Handwritten scribble~~
- 55. ~~Handwritten scribble~~
- 56. ~~Handwritten scribble~~
- 57. ~~Handwritten scribble~~
- 58. ~~Handwritten scribble~~
- 59. ~~Handwritten scribble~~
- 60. ~~Handwritten scribble~~
- 61. ~~Handwritten scribble~~
- 62. ~~Handwritten scribble~~
- 63. ~~Handwritten scribble~~
- 64. ~~Handwritten scribble~~
- 65. ~~Handwritten scribble~~
- 66. ~~Handwritten scribble~~
- 67. ~~Handwritten scribble~~
- 68. ~~Handwritten scribble~~
- 69. ~~Handwritten scribble~~
- 70. ~~Handwritten scribble~~
- 71. ~~Handwritten scribble~~
- 72. ~~Handwritten scribble~~
- 73. ~~Handwritten scribble~~
- 74. ~~Handwritten scribble~~
- 75. ~~Handwritten scribble~~
- 76. ~~Handwritten scribble~~
- 77. ~~Handwritten scribble~~
- 78. ~~Handwritten scribble~~
- 79. ~~Handwritten scribble~~
- 80. ~~Handwritten scribble~~
- 81. ~~Handwritten scribble~~
- 82. ~~Handwritten scribble~~
- 83. ~~Handwritten scribble~~
- 84. ~~Handwritten scribble~~
- 85. ~~Handwritten scribble~~
- 86. ~~Handwritten scribble~~
- 87. ~~Handwritten scribble~~
- 88. ~~Handwritten scribble~~
- 89. ~~Handwritten scribble~~
- 90. ~~Handwritten scribble~~
- 91. ~~Handwritten scribble~~
- 92. ~~Handwritten scribble~~
- 93. ~~Handwritten scribble~~
- 94. ~~Handwritten scribble~~
- 95. ~~Handwritten scribble~~
- 96. ~~Handwritten scribble~~
- 97. ~~Handwritten scribble~~
- 98. ~~Handwritten scribble~~
- 99. ~~Handwritten scribble~~
- 100. ~~Handwritten scribble~~

PREMIO DI RISULTATO

Art.1 commi 182-191 legge 208/2015 e SMI

In data 3 febbraio 2022 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, con la presenza del Presidente Roberto Boschetto, del Presidente della Categoria dell'Edilizia Giovanni Lovato, dal funzionario della Federazione dell'Edilizia, Gianluca Bassiato e dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola e dal funzionario Flavio Scagnetti;

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEAL-UIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Orrù

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Le parti:

nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016 e successive modifiche;

con riferimento alle modalità operative della circolare dell'Agenzia delle Entrate 28E del 15/06/2016 redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

in base a quanto stabilito in materia fiscale dalle normative vigenti in materia di premi di risultato;

tenuto conto di quanto stabilito nell'accordo interfederale nazionale del 23/11/2016 in materia di detassazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nel settore artigiano;

considerato necessario e utile, anche al fine di costituire un quadro regolatorio uniforme per il settore edile artigiano e al fine di garantire a imprese e lavoratori di questo settore i benefici e le



agevolazioni fiscali inerenti all'applicazione della disciplina per la concessione di premi di produttività di ammontare variabile in considerazione di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

considerata la dimensione delle imprese e le caratteristiche delle relazioni sindacali e del sistema bilaterale del settore dell'edilizia;

concordano quanto segue:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina sui premi di risultato si applica a tutte le imprese edili artigiane e PMI comunque applicanti il CCRL Edilizia Artigiani Veneto.

ART. 2 – PROCEDURA

Le imprese che intendano individuare uno o più indicatori aziendali legati all'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai fini del riconoscimento ai lavoratori di premi di risultato di ammontare variabile in relazione agli stessi parametri, dovranno inviare ai dipendenti una comunicazione (sulla base di quanto richiesto nell'allegato 1) con i seguenti elementi:

- il numero dei dipendenti;
- il periodo di riferimento (che dovrà risultare congruo ai fini dell'incremento degli indicatori individuati);
- gli indicatori al raggiungimento dei quali riconoscere il premio aziendale;
- l'ammontare del premio (che dovrà risultare variabile rispetto al risultato), la sua composizione e le modalità di corresponsione ;
- l'importo del premio sarà corrisposto in misura proporzionale all'orario di lavoro del dipendente nel periodo di maturazione e conteggiato in 12 esimi dell'ammontare totale in caso di assunzione in corso del periodo di maturazione;

Copia della comunicazione dell'istituzione del premio di risultato dovrà essere inviata entro 10 giorni alla commissione di cui ai successivi articoli per il parere di conformità alle disposizioni dell'accordo regionale (all. 1).

Trascorso il periodo di riferimento previsto, dopo la verifica dei risultati, l'impresa darà comunicazione ai lavoratori sulle risultanze del premio.

Tale comunicazione verrà trasmessa entro 10 giorni anche alla Commissione di cui all'articolo successivo.

Resta in ogni caso un onere dell'impresa la conservazione della documentazione probante i risultati ottenuti, le misurazioni degli indicatori e il rispetto delle disposizioni fiscali e normative citate in premessa per poter applicare le agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato.



ART. 3 – COMMISSIONI PROVINCIALI

Le parti sociali artigiane sottoscrittrici del presente accordo, costituiranno, a livello provinciale presso le Associazioni datoriali, una commissione formata da 6 componenti, di cui 3 di espressione datoriale e 3 di espressione sindacale, che avrà il compito di verificare i contenuti della comunicazione di cui al punto che precede ed esprimere entro 10 giorni dalla richiesta parere di conformità della stessa in ordine al contenuto del presente accordo.

Qualora la comunicazione risultasse incompleta, la Commissione provinciale può chiedere all'impresa istante integrazioni o modifiche.

Le commissioni provinciali comunicano alla Commissione Regionale di cui all'art.4 entro il 31 dicembre di ogni anno le istanze sottoscritte con visto di conformità ai fini del monitoraggio.

ART. 4 – COMMISSIONE REGIONALE

Presso Edilcassa Veneto è costituita, dalle parti sociali che sottoscrivono il presente accordo, una Commissione formata da 6 componenti, di cui 3 di espressione datoriale e 3 di espressione sindacale, che avrà il compito di:

- monitorare l'attivazione dei premi di risultato aziendali;
- mappare gli elementi variabili definiti dalle aziende al raggiungimento dei quali è riconosciuto il premio di risultato;
- ricevere la comunicazione di cui al punto 2) ed esprimere il relativo parere di conformità, nel caso in cui non sia stata costituita la commissione provinciale o la stessa rinvii la domanda alla commissione regionale.

Edilcassa Veneto provvederà a pubblicare sul proprio sito l'elenco ed i componenti delle commissioni provinciali e regionale.

ART. 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le parti concordano di incontrarsi nel caso in cui intervengano modifiche legislative che impongano un intervento di armonizzazione.

ART. 6 – DURATA

Il presente accordo ha validità a decorre dalla data di sottoscrizione 2022 al 31 dicembre 2023 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.

Il presente accordo sarà depositato con modalità telematica a cura di CNA Veneto nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del DM 25/3/2016.



I datori di lavoro che intendono applicare il presente accordo, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le stesse modalità telematiche il medesimo modulo di deposito allegato alla nota Ministero Lavoro 4247 del 22/7/2016.

Letto, firmato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



FENEAL-UIL VENETO




CNA VENETO



Marco Loren

FILCA-CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



FILLEA-CGIL VENETO



COMUNICAZIONE IMPRESA
ART. 2 accordo regionale ----/12/2021

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI _____ COSTITUITA DA _____

Il sottoscritto _____
 In qualità di legale
 rappresentante dell'impresa
 n. dipendenti _____ Sede legale _____
 Codice fiscale _____ Partita iva _____
 Indirizzo sede legale _____ cap _____
 Indirizzo sede operativa _____ cap _____
 Mail _____ tel _____
 CCNL/CCRL applicato _____

con riferimento a quanto previsto dall'accordo regionale del --/12/2021 si comunica per il tramite dell'Associazione _____ alla Commissione _____ quanto segue in merito ai premi di produttività

- 1) Periodo di riferimento
 2) Indicatore/indicatori adottati sulla base della scheda allegata al DM 25/3/2016 ed il valore dell'effettivo miglioramento

Indicatore 1	Valore miglioramento	Indicatore 2	Valore miglioramento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indicatore 3	Valore miglioramento	Indicatore 4	Valore miglioramento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 3) Composizione del premio

- 4) Previsione valore medio procapite della somma relativa al periodo di riferimento

- 5) Anno di validità/erogazione

6) obiettivi

<input type="text"/>	PRODUTTIVITA'	<input type="text"/>	REDDITIVITA'	<input type="text"/>	QUALITA'
<input type="text"/>	EFFICIENZA	<input type="text"/>	INNOVAZIONE		

data _____ firma legale rappresentante _____

il sottoscritto _____ il qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____ :

- a) dichiara di essere iscritto non iscritto a EDILCASSA VENETO e di avere regolarità nei versamenti secondo quanto previsto dai regolamenti Edilcassa Veneto
- b) presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 e smi, consentendo all'Associazione Artigiana _____ il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse all'espletamento della procedura prevista dall'accordo regionale del __/12/2021 e delle attività connesse alla gestione, analisi e monitoraggio ivi previste, nonché alla comunicazione e trattamento dei dati, per le medesime finalità, anche alle OOSS firmatarie il presente accordo

data _____ firma legale rappresentante _____

ESITO VERIFICA DELLA COMMISSIONE _____

La comunicazione inviata dall'impresa è coerente con quanto previsto dall'accordo regionale del --/12/2021

La comunicazione inviata dall'impresa NON è coerente con quanto previsto dall'accordo regionale del --/12/2021, in quanto:

Data _____

Firma dei componenti commissione:

